



COMMISSARIO AD ACTA

**per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario
Deliberazione del Consiglio dei ministri in data 03.08.2023**

DECRETO

N. 164

IN DATA 21-10-2025

**OGGETTO: ART. 8 - L.R. N. 18/2008 E SS.MM.II - POLIAMBULATORIO CARITAS DIOCESI
TERMOLI-LARINO - PIAZZA SANT'ANTONIO, N. 6 - TERMOLI (CB). AUTORIZZAZIONE
ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ SANITARIA. PROVVEDIMENTI.**

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio

MICHELE COLITTI

Il Direttore del Servizio
SERVIZIO AUTORIZZAZIONE E
ACCREDITAMENTO

MICHELE COLITTI

Il Direttore Generale per la Salute

DOTT.SSA LOLITA GALLO

**IL COMMISSARIO AD ACTA
AFFIANCATO DAL SUBCOMMISSARIO AD ACTA**

RICHIAMATA la delibera adottata in data 3 agosto 2023 dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con la quale:

- l'Avv. Marco Bonamico è stato nominato quale Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR molisano, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni;
- il dott. Ulisse di Giacomo è stato nominato quale Subcommissario unico per l'attuazione del Piano di rientro con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione del mandato commissariale sia con riferimento agli aspetti economico-patrimoniali, finanziari che assistenziali;

VISTA la legge regionale 23 Marzo 2010 n. 10 del e s.m.i.;

VISTO l'Accordo sul Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico della Regione Molise, stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Regione Molise in data 27 marzo 2007, poi recepito con Delibera di Giunta Regionale del 30 marzo 2007, n. 362;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n.2470/2013 che ha, tra l'altro delineato i poteri del Commissario *ad acta* che agisce quale "*organo decentrato dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione che di lui si avvale nell'espletamento di funzioni d'emergenza stabilite dalla legge, in sostituzione delle normali competenze regionali*" (pag.11 della sentenza); qualificato i provvedimenti del Commissario ad acta quali "*ordinanze emergenziali statali in deroga*" ossia "*misure straordinarie che il commissario, nella sua competenza d'organo statale, è tenuto ad assumere in esecuzione del piano di rientro, così come egli può emanare gli ulteriori provvedimenti normativi, amministrativi organizzativi e gestionali necessari alla completa attuazione del piano di rientro*" (pag.11 della sentenza); interpretato l'art.2, comma 83, della L.n.191/2009 e l'art.1, comma 796, lett. b) della L. n. 296/2006, quali norme che "*fonda(no) potestà tanto ampie, quanto vincolate per l'esatta esecuzione, da parte dei Commissari statali, dei piani di rientro, le cui determinazioni implicano effetti di variazioni di atti già a suo tempo adottati dalle regioni commissariate. Da ciò discende, per un verso, che l'esercizio di siffatte potestà commissariali configura l'ipotesi delle ordinanze libere extra ordinem e, per altro e correlato verso, esse non soggiacciono, affinché sia garantita la loro efficace immediatezza ed urgenza, alle regole di contraddittorio procedimentale, come d'altronde accade per ogni ordinanza contingibile*" (pag.11-12 della sentenza);

VISTI:

- l'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, in base al quale per le regioni già sottoposte a Piano di rientro, e già commissariate alla data di entrata in vigore della medesima legge, restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di rientro secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;
- l'articolo 2, comma 88-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191, che dispone: "*Il primo periodo del comma 88 si interpreta nel senso che i programmi operativi costituiscono prosecuzione e necessaria aggiornamento degli interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del piano di rientro, al fine di tenere conto del finanziamento del servizio sanitario programmato per il periodo di riferimento, de/l'effettivo stato di avanzamento de/l'attuazione del piano di rientro, nonché di ulteriori obblighi regionali derivanti da Intese fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o da innovazioni della legislazione statale vigente*";

RICHIAMATO il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.*" e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 recante "*Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502.*";

VISTA l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente il Patto per la Salute per gli anni 2019- 2021 (Rep. Atti n.

209/CSR del 18 dicembre 2019);

VISTA l'Intesa Stato-Regioni concernente il documento: “*Disciplinare sulla revisione della normativa dell’accreditamento in attuazione dell’art. 7, comma 1, del Patto per la Salute 2010/2012 (Intesa Rep. Atti n. 2648 del 3.12.2009)*” sancita dalla Conferenza Permanente nella seduta del 20 dicembre 2012 (Rep. Atti 259/CSR) che prevede l’istituzione di un sistema uniforme nazionale;

VISTA l'Intesa sancita dalla Conferenza Permanente dei rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti 32/CSR del 19 febbraio 2015) ai sensi dell’art. 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e le province autonome in materia di adempimenti relativi all’accreditamento delle strutture sanitarie;

VISTA la Legge Regionale n. 18 del 24 giugno 2008 ss.mm.ii. recante: “*Norme regionali in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, accreditamento istituzionale ed accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private ed in particolare gli artt. 8 e ss.*”;

VISTO il DCA n. 36 del 01-12-2022 recante: “*Manuale dei requisiti delle autorizzazioni sanitarie. Approvazione*”;

VISTA la Legge 17 gennaio 2022, n. 238 “*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2019-2020*” e, in particolare l’art. 30 che stabilisce testualmente <<*all’articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo e’ sostituito dai seguenti: «Le strutture sanitarie private di cura si dotano di un direttore sanitario che comunica il proprio incarico all’ordine territoriale competente per il luogo in cui ha sede la struttura. A tale ordine territoriale compete l’esercizio del potere disciplinare nei confronti del direttore sanitario limitatamente alle funzioni connesse all’incarico>>*;

RILEVATO che il succitato DPR 14 gennaio 1997 è atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Treno e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

VISTO il DCA n. 20 del 01.03.2024 ad oggetto: “*Documento di programmazione della rete territoriale della Regione Molise. Approvazione*”, in applicazione delle attività previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza recepite dal Decreto Ministeriale n. 77 del 23 maggio 2022;

VISTO il DCA n. 80 del 03.05.2024 ad oggetto: “*Documento di programmazione della rete territoriale della Regione Molise. Aggiornamento*”;

RICHIAMATI, in particolare, l’art. 7 “*Procedura per l’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie*” e l’art. 8 “*Procedura per l’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie*” della L.R. n. 18/2008” ss.mm.ii.;

VISTA l’istanza inoltrata alla Regione Molise dal Legale Rappresentante della Diocesi di Termoli - Larino (C.F. P.IVA 820048907), ed acquisita agli atti della Direzione Generale per la Salute con prot. n. 30068/2025 del 27-02-2025 e successiva integrazione con prot. n. 37034/2025 del 12-03-2025, con la quale è stata richiesta l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria (cfr. art. 8 della L.R. n. 18/08), in favore dell’**POLIAMBULATORIO CARITAS DELLA DIOCESI TERMOLI-LARINO**, sito al piano primo del Corpo A della Curia, in Piazza Sant’Antonio n. 6, nel Comune di Termoli (CB), per l’erogazione di prestazioni, in regime ambulatoriale per sole visite mediche di:

- Medicina e Chirurgia Generale,
- Cardiologia,
- Dermatologia,
- Oculistica,
- Ortopedia,
- Otorinolaringoiatria,
- Ginecologia,
- Pediatria,
- Endocrinologia,
- Psichiatria,
- Psicologia Clinica,
- Logopedia;

PRESO ATTO della nota prot. n. 143596 del 06-10-2025, nella quale la struttura specifica che la Direzione Sanitaria/Responsabilità dell'POLIAMBULATORIO CARITAS DELLA DIOCESI TERMOLI-LARINO, sito in Piazza Sant'Antonio n. 6, nel Comune di Termoli (CB), è affidata al dr. Antonio Spadanuda (C.F. SPDNND51M07A050W), nato ad Acquaviva Collecroce (CB), il 07.08.1951, laureato in Medicina e Chirurgia, in data 28.07.1980, presso l'Università degli Studi di Pisa, abilitato alla professione nella seconda sessione dell'anno 1980, presso la medesima Università, iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Campobasso, dal 19.12.1980, al n. 1271;

RICHIAMATO il comma 7, lett. c) dell'art. 12 della legge di stabilità 2020, nel quale è stabilito che *<<La verifica della congruità delle misure previste per il rispetto dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi è effettuata mediante il supporto tecnico-amministrativo dell'A.S.Re.M. ai sensi dell'articolo 30, comma 4.>>*;

VISTA la richiesta trasmessa all'ASREM (prot. n. 38810/2025 del 14-03-2025), disposta ai sensi dall'art. 30, comma 4 della L.R. n. 18/08 cit, per la valutazione tecnica concernente la verifica della sussistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi relativi alla concessione dell'autorizzazione all'esercizio del POLIAMBULATORIO CARITAS DELLA DIOCESI TERMOLI-LARINO, sito in Piazza Sant'Antonio n. 6, nel Comune di Termoli (CB), per l'erogazione di prestazioni, in regime ambulatoriale per sole visite mediche per le branche specialistiche di: Medicina e Chirurgia Generale, Cardiologia, Dermatologia, Oculistica, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Ginecologia, Pediatria, Endocrinologia, Psichiatria, Psicologia Clinica, Logopedia;

PRESO ATTO del parere tecnico - sanitario del Dipartimento Unico di Prevenzione dell'A.S.Re.M., assunto al prot. n. 116886/2025 del 06-08-2025, relativo all'esito della verifica tecnica per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria in favore del POLIAMBULATORIO CARITAS DELLA DIOCESI TERMOLI-LARINO, sito in Piazza Sant'Antonio n. 6, nel Comune di Termoli (CB), per l'erogazione di prestazioni polispecialistiche di cui in richiesta, in regime ambulatoriale;

VISTI gli esiti della succitata verifica tecnica ove testualmente si legge che: *< ...omissis... si esprime parere tecnico-sanitario favorevole, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 18/08, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle prestazioni del poliambulatorio medico specialistico, relativamente alle specialità indicate in maniera analitica nell'istanza di autorizzazione e riferite alle sole visite mediche senza erogazione di prestazioni a carattere invasivo, nonché alle prestazioni di tipo infermieristico.>>*;

CONSIDERATO che la Regione Molise, nel quadro della programmazione sanitaria regionale, ha l'esigenza di razionalizzare e garantire un'equilibrata distribuzione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali sul territorio, al fine di assicurare la sostenibilità del Servizio Sanitario Regionale e di evitare la duplicazione e la sovrapposizione dell'offerta di servizi;

RILEVATO che, data la molteplicità delle specialità mediche presenti presso il Poliambulatorio in esame, è necessario accertare la precisa rilevazione degli specialisti presenti nello stesso;

CONSIDERATO che, ai sensi del DCA n. 36/2022, è richiesto che presso un Poliambulatorio deve essere assicurata la presenza costante, durante lo svolgimento dell'attività, di almeno un medico appartenente alla disciplina inerente l'attività ambulatoriale indicato quale responsabile delle attività cliniche svolte nell'ambulatorio stesso (Organigramma; funzionigramma; turnistica da cui si evinca l'effettiva presenza);

DATO ATTO che la Regione Molise, con nota prot. n. 129650/2025 del 05-09-2025, ha richiesto al Legale Rappresentante del POLIAMBULATORIO CARITAS DELLA DIOCESI TERMOLI-LARINO, i nominativi degli specialisti medici e il possesso della prescritta abilitazione all'esercizio della professione per la relativa specialistica autorizzata;

VISTA la nota prot. n. 143596 del 06-10-2025, con cui la struttura ha trasmesso l'elenco dei professionisti attualmente operativi, confermando la presenza di specialisti per le branche di:

- Medicina e Chirurgia Generale,
- Ortopedia,
- Pediatria,
- Psichiatria,
- Psicologia Clinica,
- Logopedia;

RITENUTO di autorizzare l'esercizio dell'attività sanitaria del POLIAMBULATORIO CARITAS DELLA DIOCESI TERMOLI-LARINO, sito in Piazza Sant'Antonio n. 6, nel Comune di Termoli (CB), per le sole branche specialistiche per le quali è stata documentata la presenza di professionisti abilitati e riferite alle sole visite mediche senza erogazione di prestazioni a carattere invasivo, nonché alle prestazioni di tipo infermieristico, ovvero:

- Medicina e Chirurgia Generale,
- Ortopedia,
- Pediatria,
- Psichiatria,
- Psicologia Clinica,
- Logopedia;

PRESO ATTO che la presente autorizzazione è rilasciata in conformità a quanto sopra esposto, e che l'esercizio delle attività sanitarie e specialistiche è vincolato alla stretta osservanza delle specializzazioni specificamente indicate nel presente atto, senza possibilità di successivi ampliamenti non espressamente e preventivamente autorizzati dalla Regione Molise, a seguito di ulteriore istruttoria;

DATO ATTO dell'istruttoria tecnica condotta dall'A.S.RE.M. in sede di verifica della sussistenza dei requisiti autorizzativi per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 18/2008 e del DCA n. 36/2022;

STABILITO che, ai sensi dell'art. 9 comma 1 della L.R. n. 18/2008: *"I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività sanitaria e/o socio-sanitaria inviano, con cadenza quinquennale, alla struttura competente della Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la permanenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, nonché di ogni altra prescrizione contenuta nel provvedimento di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e)"*;

CONSIDERATO, che dalla disamina effettuata dal competente Servizio Autorizzazione e Accreditamento della Direzione Generale per la Salute, sono state accertate in fase istruttoria, le condizioni di ammissibilità della richiesta nonché la regolarità degli atti e della documentazione relativi al presente procedimento;

DATO ATTO che l'oggetto del presente decreto rientra nell'ambito del mandato commissariale rispondendo all'obiettivo di cui al punto ix della Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 3 agosto 2023 *"Corretta applicazione delle procedure di autorizzazione e accreditamento degli erogatori, in coerenza con il fabbisogno assistenziale, la normativa vigente e le indicazioni dei tavoli tecnici di monitoraggio"*;

su conforme proposta del Direttore del competente Servizio, col parere favorevole del Direttore Generale della Salute e d'intesa con il Subcommissario ad Acta, come risultante dalle sottoscrizioni apposte sul presente provvedimento

DECRETA

Articolo 1

E' rilasciata, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 18/2008 e giusto parere tecnico - sanitario del Dipartimento Unico di Prevenzione dell'A.S.Re.M, agli atti della Direzione Generale per la Salute, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria in favore del POLIAMBULATORIO CARITAS DELLA DIOCESI TERMOLI-LARINO, sito in Piazza Sant'Antonio n. 6, sito nel Comune di Termoli (CB), per l'erogazione, in regime ambulatoriale, delle seguenti specialistiche mediche, riferite alle sole visite mediche senza erogazione di prestazioni a carattere invasivo, nonché alle prestazioni di tipo infermieristico, di:

- Medicina e Chirurgia Generale,
- Ortopedia,
- Pediatria,
- Psichiatria,
- Psicologia Clinica,
- Logopedia;

Articolo 2

E' stabilito che, ai sensi dell'art. 9 comma 1 della L.R. n. 18/2008, i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività sanitaria e/o socio-sanitaria inviano, con cadenza quinquennale, alla struttura competente della Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la permanenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, nonché di ogni altra prescrizione contenuta nel provvedimento di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e).

Articolo 3

La Direzione Sanitaria/Responsabilità del POLIAMBULATORIO CARITAS DELLA DIOCESI TERMOLI-LARINO, è affidata al dr. Antonio Spadanuda.

Articolo 4

Il presente provvedimento sarà notificato al Legale Rappresentante del POLIAMBULATORIO CARITAS DELLA DIOCESI TERMOLI-LARINO, sito in Piazza Sant'Antonio n. 6, nel Comune di Termoli (CB).

Articolo 5

Il presente provvedimento sarà trasmesso all'ASReM, al Ministero della Salute, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

**IL SUBCOMMISSARIO AD ACTA
ULISSE DI GIACOMO**

**IL COMMISSARIO AD ACTA
MARCO BONAMICO**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82